

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
60 /2024
60-1/



TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCURSUALE

IL COLLEGIO:

Dottor	Giorgio Jachia	Presidente Rel ed Est.
Dottoressa	Enza Faracchio	Giudice
Dottoressa	Francesca Sicilia	Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE

DECRETO MOTIVATO DI INAMMISSIBILITÀ
DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO
E
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

ZAGHLOUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,
con sede in Capaccio (SA), Frazione Paestum, Via Laura 201,
codice fiscale n. 03554640650,
partita I.V.A. 03554640650,
R.E.A. numero SA-304127
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Scorza del foro di Salerno

RESISTENTE

ED ALL'UOPO ESPONE LE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 DEL COMPLESSO PROCEDIMENTO

1.1 DEL RICORSO

Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII) il creditore BCC NPLS 2020 S.R.L. chiede di disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della resistente.

1.2 DELLE UDIENZE, DEI DECRETI E DEI PROVVEDIMENTI INTERINALI

Schematicamente, va riscontrato che il Tribunale a seguito delle istanze (a questo punto da qualificare come assolutamente dilatorie del debitore) nell'ordine:

- 1) ha fissato l'udienza nel p.u. del 7 maggio 2024;
- 2) ha ascoltato le parti nell'udienza del 7 maggio 2024;
- 3) ha depositato il decreto di ammissione alla procedura ex art. 44 CCII di concessione del termine per il deposito del piano di concordato di preventivo;

- 4) ha emesso il decreto ex art. 54 c.2 CCII;
- 5) ha preso atto del deposito del piano ex art. 47 e 48 CCII;
- 6) ha depositato il decreto di concessione del termine ex art. 47 c. 4 per integrare il piano;
- 7) ha fissato l'udienza del 23 luglio 2024 per l'audizione delle parti;
- 8) ha tenuto l'udienza del 23 luglio 2024;
- 9) ha trasmesso al collegio per la decisione di tutti i ricorsi e di tutte le istanze.

1.3 DUE CONNESSI RICORSI PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

1.3.1

Il creditore bancario, BCC NPLS 2020 S.R.L., in realtà, ha depositato due ricorsi connessi per liquidazione giudiziale avverso le due società resistenti: ECSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e ZAGHLOUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.

1.3.2

Le due società si collegano economicamente e giuridicamente: 1) perché svolgono attività connesse nello stesso complesso turistico alberghiero; 2) perché ECSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha la proprietà superficiale di immobili la cui nuda proprietà è della ZAGHLOUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; 3) subiscono la stessa procedura esecutiva immobiliare; 4) **perché hanno rapporti da approfondire con la società GRAND HOTEL PAESTUM SOCIETA' COOPERATIVA.**

I procedimenti unitari delle due debentrici si intrecciano perché: 1) dapprima lo stesso giorno sono stati depositati i ricorsi per liquidazione giudiziale da parte dello stesso ricorrente avverso le due debentrici; 2) perché poi le debentrici hanno sempre formulato le stesse difese e le stesse istanze; 3) perché soprattutto hanno indicato nelle proposte di C.P. lo stesso “terzo” assuntore.

1.3.3

La creditrice rappresenta nei ricorsi per liquidazione giudiziale:

- (1). Che si tratta di due società aventi una debitoria comune ed un patrimonio non liquidabile separatamente;
- (2). di essere divenuto cessionario dei crediti nei confronti della società Ecsa S.r.l. in liquidazione per Euro 8.455.633,00, quale saldo debitore, relativo al contratto di mutuo fondiario del 07.04.2005, n. 12927 rep. e 5232 racc., a rogito del Notaio Claudia Petraglia in Battipaglia, oltre ai successivi interessi sino al saldo;
- (3). che il credito risulta comprovato dalla seguente documentazione: contratto di mutuo fondiario del 07.04.2005, n. 12927 rep. e 5232 racc. (doc. 6); atto di precetto (doc. 7); atto di pignoramento (doc. 8); atto di intervento procedura esecutiva immobiliare n. 119/2010 (doc. 9);
- (4). di avere prima notificato l'atto di precetto e poi avviato la procedura esecutiva immobiliare n. 119/2010 del Tribunale di Salerno, avente ad oggetto i beni concessi in garanzia dalla debitrice all'atto di concessione del predetto mutuo fondiario;
- (5). che la Ecsa S.r.l. in liquidazione non ha ancora provveduto al saldo del debito residuo;
- (6). che la Ecsa S.r.l. in liquidazione è insolvente perché gli elementi attivi del suo patrimonio sociale non consentono di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali essendo il suo patrimonio netto ampiamente negativo, perché le immobilizzazioni materiali sono appostate in bilancio per Euro 9.107.714,00, mentre l'ultimo valore d'asta del compendio (doc. 11) ammonta ad Euro 4.172.110,00 (di cui Euro 2.086.055,00 riconducibili alla quota di ½ di proprietà della società Ecsa); perché il patrimonio netto deve calcolarsi sottraendo all'importo di Euro 2.435.359,00 l'importo di Euro 7.394.017,00 con ciò ottenendosi un valore negativo, per Euro -4.958.658,00; perché tale calcolo si effettua sottraendo al valore dell'attivo ricalcolato sulla base del reale valore dei beni immobili (2.086.055,00 + 91.825,00 + 257.479,00 = 2.435.359,00) il valore del passivo (7.394.017,00)

- da cui si ricava il valore negativo del patrimonio netto per Euro - 4.958.658,00;
- (7). che la Ecsa S.r.l. in liquidazione è insolvente anche perché dall'esame dell'ultimo bilancio si rileva che la società risulta avere un elevato livello di indebitamento (Euro 7.394.017,00) se confrontato alle irrisorie disponibilità liquide (Euro 904,00), non certo sufficienti a far fronte ai debiti contratti dalla società;
 - (8). di essere divenuto cessionario dei crediti nei confronti della società Zaghoul S.r.l. in liquidazione in liquidazione per Euro 8.455.633,00, quale saldo debitore, relativo al contratto di mutuo fondiario del 07.04.2005, n. 12927 rep. e 5232 racc., a rogito del Notaio Claudia Petraglia in Battipaglia, oltre ai successivi interessi sino al saldo;
 - (9). che il credito risulta comprovato dalla seguente documentazione: contratto di mutuo fondiario del 07.04.2005, n. 12927 rep. e 5232 racc. (doc. 6); atto di precetto (doc. 7); atto di pignoramento (doc. 8); atto di intervento procedura esecutiva immobiliare n. 119/2010 (doc. 9);
 - (10). di avere prima notificato l'atto di precetto e poi avviato la procedura esecutiva immobiliare n. 119/2010 del Tribunale di Salerno, avente ad oggetto i beni concessi in garanzia dalla debitrice all'atto di concessione del predetto mutuo fondiario;
 - (11). che la Zaghoul S.r.l. in liquidazione non ha ancora provveduto al saldo del debito residuo;
 - (12). che la Zaghoul S.r.l. in liquidazione è insolvente perché gli elementi attivi del suo patrimonio sociale non consentono di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali essendo il suo patrimonio netto ampiamente negativo emergendo che le immobilizzazioni materiali sono appostate in bilancio per Euro 10.412.056,00, mentre l'ultimo valore d'asta del compendio (doc. 12) ammonta ad Euro 4.172.110,00 (di cui Euro 2.086.055,00 riconducibili alla quota di ½ di proprietà della società Zaghoul); perché il patrimonio netto deve calcolarsi sottraendo all'importo di Euro 2.968.206,00 l'importo di Euro 5.522.065,00, con ciò ottenendosi un valore negativo per Euro -2.553.859,00; perché il predetto calcolo è stato effettuato sottraendo al valore dell'attivo ricalcolato sulla base del reale valore dei beni immobili ($2.086.055,00 + 628.685,00 + 253466,00 = 2.968.206,00$) il valore del passivo ($5.506.865,00 + 15.200,00 = 5.522.065,00$) da cui si ricava il valore negativo del patrimonio netto per Euro -2.553.859,00;
 - (13). che la Zaghoul S.r.l. in liquidazione è insolvente perché i debiti esposti in bilancio per Euro 5.506.865,00 non rispecchiano la situazione debitoria attuale della società, in quanto, solo nei confronti dell'odierna ricorrente, il debito ammonta a Euro 8.455.633,00, con un differenziale pari a Euro 2.948.768,00;
 - (14). che la Zaghoul S.r.l. in liquidazione è insolvente perché anche volendo considerare il valore esposto nelle immobilizzazioni materiali relativo a impianti specifici e generali, mobili/attrezzature/arredo e terreni/struttura (pari a complessivi Euro 3.645.367,00), il patrimonio netto risulterebbe, in ogni caso, di valore negativo per quasi Euro 2.000.000,00;

1.4 FISSAZIONE PRIMA UDIENZA

A seguito del deposito del ricorso per L.G. è stata fissata avanti al G.D. l'udienza "*Mista*" e sono stati convocati per l'udienza il debitore, gli eventuali soci illimitatamente responsabili della società debitrice, i creditori ricorrenti, ovvero il Pubblico Ministero istante.

In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela

dei propri diritti; che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa; che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata.

Non va dimenticato che nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata; inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili.

Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale; che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi** per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro); che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia; che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore; che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681).

1.5 RESISTENTE COSTITUITO

Ognuna delle due parti resistenti si è costituita nel proprio procedimento unitario impugnando genericamente il ricorso per l.g. ma senza nulla specificatamente osservare sulle ragioni del creditore ma chiedendo soltanto la concessione dei termini per il deposito della documentazione di cui all'art. 44 comma 1, lettera a).

Del resto nel piano attestato di C.P. di Ecsa s.r.l. in liquidazione si legge:

21)	4.114.969	4) Debiti	Ipoteca	BANCHE	Ipotecari
CREDITO		verso			
RI		banche			
IPOTECA					
RI O					
PIGNORA					
TIZI					

Del resto nel piano attestato di C.P. di Zaghoul s.r.l. in liquidazione. si legge:

21)	6.384.780	4) Debiti	Ipoteca	BANCHE	Ipotecari
CREDITO		verso			
RI		banche			
IPOTECA					
RI O					
PIGNORA					
TIZI					

Quindi si deve ritenere che il credito non sia contestato.

1.6 DELL'UDIENZA DEL 07/05/2024

Va solo aggiunto che il giorno 07/05/2024 innanzi al G.D. si è, appunto, svolta l'udienza nel corso della quale sono state sentite la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e la resistente, che ha formulato istanza riconvenzionale ex artt. 40-44 CCII ed istanza ex art. 54 CCII.

2 LA DOMANDA DI ACCESSO EX ART. 40, C. 10 E 44 CCII

2.1.1

Le due società hanno formulato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi prima ex art. 40, c. 10, e 44 CCII con concessione di un termine per depositare prima della sua scadenza la proposta, il piano e gli accordi e poi, entro il termine concesso, ex art. 47 CCII.

Va solo osservato che l'unico ricorso per c.p. effettivamente depositato era tempestivo ai sensi dell'art. 40 c.10 e quindi è stato concesso il termine per il deposito della proposta e del piano.

2.1.2

Agevole il riscontrare che pende nei confronti di entrambe la stessa procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 119/2010 R. Esecuzioni Immobiliari.

2.1.3

Va poi osservato che: 1) la ZAGHLOUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE è proprietaria di un'azienda, corrente in Capaccio (SA), via Laura 201, avente ad oggetto l'attività di albergo con ristorante, costituita da immobilizzazioni immateriali, beni mobili (attrezzature, arredi, macchine elettroniche di ufficio ed altri beni), impianti tecnologici e beni immobili, costituenti parte del complesso turistico alberghiero "Grand Hotel Paestum"; 2) invece la ECSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE è proprietaria di un'azienda, corrente in Capaccio (SA), via Laura 201, avente ad oggetto l'attività di organizzazione di congressi, riunioni e feste, costituita da immobilizzazioni immateriali, beni mobili (attrezzature, arredi, macchine elettroniche di ufficio ed altri beni), impianti tecnologici e beni immobili detenuti in proprietà superficaria, costituenti parte del complesso turistico alberghiero "Grand Hotel Paestum".

2.1.4

Nella domanda di concordato con riserva si legge:

- **La società ECSA è proprietaria di un'azienda, corrente in Capaccio (SA), via Laura 201, avente ad oggetto l'attività di organizzazione di congressi, riunioni e feste, costituita da immobilizzazioni immateriali, beni mobili (attrezzature, arredi, macchine elettroniche di ufficio ed altri beni), impianti tecnologici e beni immobili detenuti in proprietà superficaria, costituenti parte del complesso turistico alberghiero "Grand Hotel Paestum". I beni immobili detenuti in proprietà superficaria, ubicati nel Comune di Capaccio (SA), alla via Laura, sono di seguito elencati: Fabbricato censito al NCEU, foglio 30, p.lla 993, sub. 24 categoria D/2, rendita 50.632,00, piano T -S1-S2; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale 234, categoria T, are 2, centiare 10; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale 981, categoria T, are 7, centiare 20; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale 982, categoria T, are 27, centiare 45; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale 1032, categoria T, are 71, centiare 38.**
- **La società ZAGHLOUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE è proprietaria di un'azienda, corrente in Capaccio (SA), via Laura 201, avente ad oggetto l'attività di albergo con ristorante, costituita da immobilizzazioni immateriali, beni mobili (attrezzature, arredi, macchine elettroniche di ufficio ed altri beni), impianti tecnologici e beni immobili, costituenti parte del complesso turistico alberghiero "Grand Hotel Paestum". La società ZAGHLOUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE detiene, in particolare, nel Comune di Capaccio (SA), via Laura, i seguenti beni immobili: **con diritti di piena proprietà: Fabbricato censito al NCEU, foglio 30, p.lla 993, sub. 23 categoria D/2, rendita 70.232,00, piano T-1-2-S1; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale 990, categoria T, are 18, centiare 87; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale****

1036, categoria T, are 63, centiare 93; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale 1042, categoria T, are 25, centiare 67; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale 1040, categoria T, are 5, centiare 8; **con diritti di nuda proprietà di 1/1 (diritti superficiali di titolarità della ECSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE)** Fabbricato censito al NCEU, foglio 30, p.lla 993, sub. 24 categoria D/2, rendita 50.632,00, piano T -S1-S2; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale 234, categoria T, are 2, centiare 10; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale 981, categoria T, are 7, centiare 20; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale 982, categoria T, are 27, centiare 45; Terreno, censito al NCT, foglio 30, mappale 1032, categoria T, are 71, centiare 38.

- Si rappresenta che dinanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Esecuzioni Immobiliari, su parte degli immobili di proprietà superficaria della società, **pende procedura esecutiva (n. 119/2010)** avviata con atto di pignoramento del 17/02/2010 dalla società GE CAPITAL S.P.A. (codice fiscale 00776620155), già INTERBANCA S.P.A., oggi BCC NPLS 2020 S.R.L., per il credito nascente dal mutuo ipotecario concesso da Interbanca S.p.A., in solido, alle società ECSA S.r.l. e ZAGHLOUL S.r.l. con atto rogato dal Notaio Claudia Petraglia in data 7/4/2005 (Rep. 12927; Racc. 5232).

3 DEL RICORSO PER C.P., DELLA PROPOSTA E DEL PIANO EX ART. 47 CCII

3.1.1

In sintesi, dall'esame degli atti depositati ex art. 47 CCII emergono i seguenti elementi:

- le società sono state entrambe ammesse alla procedura regolata dagli art. 40 e 44 CCII di concessione del termine per il deposito della proposta, del piano e della specifica documentazione richiesta;
- le ricorrenti entro il termine di giorni 60 hanno depositato la proposta ed il piano;
- le ricorrenti formulano ora richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta con assuntore ai sensi degli art. 84 e segg. CCII;
- la ricorrente Ecsa S.R.L. IN LIQUIDAZIONE precisa che le somme aggiuntive rispetto al valore di liquidazione sono pari ad euro 163.509, di cui Risorse esterne euro 110.000 e Plusvalore da continuità aziendale euro 53.509;
- la ricorrente ZAGHLOUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE precisa che le somme aggiuntive rispetto al valore di liquidazione sono pari ad euro 264.139, di cui Risorse esterne euro 110.000 e Plusvalore da continuità aziendale euro 154.139;
- la GRAND HOTEL PAESTUM SOCIETA' COOPERATIVA affittuaria corrisponde alle società proprietarie delle rispettive aziende euro 8.000,00 mensili, oltre IVA, di cui euro 4.800,00 riferibili alla ZAGHLOUL S.r.l. in liquidazione;
- l'importo derivante dalla continuità aziendale indiretta sia inferiore nel complesso nel corso di 5 anni ad € 500.000,00 per le due società (€ 96.000,00 per 5 anni).

3.1.2

Agevole il constatare che **il piano prevede:**

- che intervenga l'assunzione del concordato ex art. 84, comma 1, D. Lgs. 14/2019, con garanzia della continuità aziendale, da parte della società "LA TERRA DEI MITI S.R.L.", codice fiscale, partita IVA e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 05756150651, REA SA-471402, con sede in Capaccio (SA), Frazione Paestum, via Laura 201, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Sig.ra Truono Anna, come da "Accordo di Valorizzazione e Sviluppo del Grand Hotel Paestum", condizionato all'omologa del concordato preventivo, allegato alla proposta di concordato.
- Che in base a tale accordo la TERRA DEI MITI S.r.l., in qualità di investitore interessato a proseguire l'attività di impresa si impegna a sottoscrivere il Piano e la Proposta di concordato presentati dalle società ECSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E ZAGHLOUL S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE;

- Che intervenga il trasferimento in favore dell'assuntore dell'intero attivo delle predette due società, comprensivo in particolare dell'azienda alberghiera GRAND HOTEL PAESTUM, sulla base dei diritti rispettivamente detenuti dalla ECSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e dalla ZAGHLOUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- Che intervenga l'accollo del debito ristrutturato (nella misura massima di euro 1.804.209 di cui euro 712.667 in relazione al concordato della ECSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE), da corrisondersi nel termine di 5 anni dalla omologazione del concordato.

3.1.3

Agevole è però anche il rilevare che **il piano NON prevede** alcuna garanzia a fronte di un pagamento parziale differito a 5 anni:

- *A garanzia dell'impegno la società Terra Dei Miti S.r.l. ha acquisito apposito impegno, da parte della controllante Grand Hotel Paestum S.C. ad apportare finanziamenti in conto futuro aumento di capitale per un importo di euro 1.000.000,00, (Doc. 10) nonché l'autorizzazione da parte della La Terra Dei Miti S.r.l., nell'ambito di tale programma, si riserva di depositare appositi atti impegno di terzi a ricapitalizzare la propria società, oltre che idonee garanzie finanziarie medesima controllante a deliberare apposito aumento di capitale, fino ad un massimo di euro 2.200.000, con rinuncia, per la parte residua, all'esercizio del diritto di prelazione.*

Tanto premesso si deve osservare che **in merito all'assuntore vi sono documenti non sufficientemente esaminati dall'attestatore il quale scrive soltanto:**

- La società LA TERRA DEI MITI S.R.L., costituita in data 23/10/2018, ed al momento interamente partecipata dalla cooperativa GRAND HOTEL PAESTUM SOCIETA' COOPERATIVA, ha, tra l'altro, per oggetto la gestione e l'organizzazione, per conto proprio o per conto di terzi, di alberghi, di hotel, di villaggi turistici, di rifugi montani, di campeggi, di agriturismo, di bed & breakfast, di centri benessere e di cura per la persona, di pensioni e di strutture ricettive di ogni genere (**Doc. 9**).

3.1.4

Quindi il piano si regge su una continuità indiretta e su un finanziamento entrambi facenti capo ad un terzo così descrivibili:

- Le società proprietarie della struttura alberghiera, ZAGHLOUL SRL IN LIQUIDAZIONE ed ECSA SRL IN LIQUIDAZIONE, entrambe in regime di esercizio provvisorio ex art. 2487, comma 1, lett. c), cod. civ. al fine di salvaguardare il valore dell'azienda e di assicurarne la continuità, in data 30/03/2018, stipulavano con la società GRAND HOTEL PAESTUM SOCIETA' COOPERATIVA (codice fiscale 05609470652), formata da ex lavoratori dipendenti delle medesime società, appositi contratti, i quali prevedevano l'affidamento della gestione dell'azienda alberghiera,
- La GRAND HOTEL PAESTUM SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Capaccio (SA), Frazione Paestum, Via Laura 201, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Salerno n. 05609470652, R.E.A. SA - 459552, grandhotelpaestum@pec.it, rappresentata dalla Sig.ra Truono Anna premesso che -"LA TERRA DEI MITI S.R.L.", codice fiscale, partita IVA e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 05756150651, REA SA-471402, con sede in Capaccio (SA), Frazione Paestum, via Laura 201, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Sig.ra Truono Anna, società al momento interamente partecipata dalla cooperativa, ha sottoscritto in data 01/07/2024 con le società ZAGHLOUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ed ECSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE apposito "ACCORDO DI VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL GRAND HOTEL PAESTUM"; considerato che -occorre procedere alla ricapitalizzazione della società Terra Dei Miti S.r.l., al fine di reperire le risorse necessarie ad eseguire il predetto investimento, pari ad

euro 2.000.000 circa; a tanto debitamente autorizzata, condizionatamente all'omologa delle predette procedure di concordato preventivo, SI IMPEGNA ad apportare finanziamenti in conto futuro aumento di capitale della società Terra Dei Miti S.r.l. per un importo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), ed autorizza la medesima società a deliberare apposito aumento di capitale, fino ad un massimo di euro 2.200.000, rinunciando per la parte residua all'esercizio del diritto di prelazione.

3.1.5

Va anche osservato che in ordine all'assuntore l'attestatore si limita a scrivere:

- Ai fine di consentire il buon esito dell'operazione il socio dell'ASSUNTORE, Società Cooperativa GRANDO HOTEL PAESTUM, si è impegnata ad erogare un finanziamento in futuro aumento di capitale fino all'importo di €uro 1.100.000,00, nonché ad autorizzare l'ASSUNTORE a deliberare un aumento di capitale sino ad un importo massimo di € 2.200.000,00 con espressa ed immediata rinuncia, per la parte residua all'esercizio del diritto di prelazione.
- Come già precedentemente detto per quanto attiene al presupposto oggettivo, la soluzione proposta è in continuità aziendale indiretta.
- Il PIANO prevede, infatti, la proposta di assunzione del concordato ex art. 84, comma 1, D. Lgs. 14/2019, con garanzia della continuità aziendale, da parte della società "LA TERRA DEI MITI S.R.L.", codice fiscale, partita IVA e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 05756150651, REA SA-471402, con sede in Capaccio (SA) alla Frazione Paestum, via Laura 201, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico Sig.ra Truono Anna, come da "Accordo di Valorizzazione e Sviluppo del Grand Hotel Paestum" (di seguito anche "ACCORDO"), condizionato all'omologa del concordato preventivo, allegato alla proposta di concordato.
- In base a tale accordo la TERRA DEI MITI S.r.l., (di seguito anche "ASSUNTORE") in qualità di investitore interessato a proseguire l'attività di impresa si impegna a sottoscrivere il PIANO e la PROPOSTA DI CONCORDATO presentati dalle società ECSA srl in liquidazione e ZAGHLOUL srl in liquidazione, che prevedono il trasferimento in proprio favore dell'intero attivo delle predette due società, comprensivo in particolare dell'azienda alberghiera "GRAND HOTEL PAESTUM", sulla base dei diritti rispettivamente detenuti dalla ECSA srl in liquidazione e dalla ZAGHLOUL srl in Liquidazione, a fronte dell'accollo del debito ristrutturato (nella misura massima di €uro 1.804.209, di cui €uro 1.091.542 in relazione al concordato della ZAGHLOUL srl in liquidazione), da corrispondersi nel termine di 5 anni dalla omologazione del concordato e nel rispetto delle esigenze di questo.
- L'ASSUNTORE nell'ACCORDO, a seguito dell'omologa del concordato, si impegna: ù ad assicurare la continuità aziendale del complesso alberghiero "GRAND HOTEL PAESTUM"; ù ad apportare "finanza terza" per €uro 110.000,00; ù a riconoscere l'importo di €uro 53.509,00 quali ulteriori somme a titolo di plusvalore continuità. Tale importo è frutto del canone di locazione che l'ASSUNTORE riceverà dalla Società Cooperativa Grand Hotel Paestum per la gestione della struttura alberghiera al netto del carico fiscale.

3.1.6

Tanto premesso, si deve constatare che le due società proponenti ognuna il proprio ricorso - corredato ex art. 47 CCII del piano e della proposta - di concordato preventivo: 1) è proprietaria a diverso titolo (nuda proprietà e proprietà superficaria) degli immobili costituenti il complesso alberghiero (Grand Hotel Paestum); 2) è proprietaria di altri beni; 3) è sottoposta alla stessa procedura esecutiva RGE 119/2010.

4 CONCESSIONE DEL TERMINE PER INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA

4.1 DECRETO

Il tribunale – 1) tenuto conto che l’art. 47 primo comma CCII prevede che il tribunale acquisisca un parere del C.G. che necessariamente deve avere per oggetto quanto l’A.G. dovrà verificare per valutare se ammettere i ricorrenti alla procedura di concordato preventivo; 2) ritenuto che quindi il parere del C.G. debba avere, trattandosi di piano con continuità quantomeno indiretta, necessariamente per oggetti la verifica dell’ammissibilità della proposta, della fattibilità del piano, della *non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati*, della ritualità della proposta, dell’idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali; 3) considerato che, nel caso particolare in esame, le due società sono in liquidazione e si tratta di verificare, in questa sede, anche quale debba essere il loro stato patrimoniale al termine dell’esecuzione del piano; 4) tenuto conto dei precetti incisi nel quarto comma dell’art. 47 CCII - **ha concesso al ricorrente il termine per procedere ad integrazioni al ricorso, al piano ed alla proposta e per depositare ulteriore documentazione fino al 22 luglio 2024 mettendo in luce le seguenti problematiche.**

4.2 LE DUE REGOLE FISSATE DALL’ART. 47 COMMA QUARTO CCII

L’art. 47 CCII al quarto comma pone due regole - da coniugarsi con due regole del primo comma laddove richiede di acquisire il parere del commissario giudiziale e laddove descrive le condizioni di ammissibilità - da applicare ogni qual volta che accade che il debitore ricorrente abbia presentato una proposta di concordato preventivo apparentemente mancante delle condizioni di ammissibilità.

La seconda regola, facoltativa ma qui applicata congiuntamente alla prima, olim era scandita dall’art. 162 legge fallimentare e consiste nella possibilità di concedere al debitore proponente il concordato preventivo un termine, non superiore a giorni quindici, per apportare integrazioni al piano e per produrre nuovi documenti.

La prima regola, necessaria, è invece quella di sentire il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero prima di dichiarare inammissibile la proposta.

Tutto ciò si traduce nell’odierno provvedimento e nell’odierno dispositivo volti a spiegare le gravi e plurime ragioni della decisione provvisoria ed interlocutoria; a concedere il termine integrativo fino al 22 luglio 2024; a chiedere al commissario giudiziale di depositare entro il 16 luglio 2024 il proprio parere, successivamente integrabile; a fissare l’udienza straordinaria del 23 luglio 2024 per l’audizione delle parti, del C.G. e del pubblico ministero avanti al giudice delegato ed, infine, nel precisare che in tale frangente, esaurito il contraddittorio, si valuteranno tutti gli aspetti connessi ad una crisi di impresa del tutto irreversibile ove è attanagliata un’azienda con ancora significative potenzialità e si stabiliranno i tempi e le modalità da sottoporre al collegio per la definizione dei due procedimenti unitari che si estrinsecano ognuno in più sub-procedimenti proposti dal creditore e dal debitore.

4.3 UNICA CRISI ASSERTITAMENTE SENZA RESPONSABILITÀ

Nonostante questa vicenda giunga all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria non per scelta del debitore (ricorrente in riconvenzionale per C.P.) ma del creditore ricorrente per L.G. nel piano attestato vi è alcuna posta contabile connessa alle azioni di responsabilità. Tale scelta è considerata corretta, razionale, veritiera dall’attestatore perché costui scrive: *“Nel caso di specie la società è stata posta in liquidazione il 11 settembre 2017 al primo palesarsi delle cause di scioglimento di impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale”*.

Tale giudizio dell’attestatore sembra cozzare con le osservazioni rese nelle relazioni – non allegate al piano dal ricorrente in aperta violazione del canone di buona fede ma acquisite dal Commissario Giudiziale - dal Dott Santangelo nel procedimento giudiziario n. 1539/2023 quale CTU nominato dal Tribunale delle Imprese di Napoli in ordine alle modalità di tenuta delle scritture contabili ed alla veridicità di singole operazioni contabili (es. giroconti).

Va quindi verificato se tale giudizio dell’attestatore tenga conto del fatto che in questo caso la messa in liquidazione non ha significato l’interruzione dell’attività sociale e potrebbe avere, come sembra

da una prima incompleta e quindi sottoposta al vaglio critico delle parti ricostruzione dei rapporti con la custodia e con l'affittuario, un aggravamento del dissesto.

In altre parole, il tema delle responsabilità dei liquidatori che hanno proseguito l'attività economica dal 2017 al maggio 2024 avrebbe dovuto essere esaminato dalla parte ricorrente e dall'attestatore.

La grave lacuna del piano e dell'attestazione impone di chiedere l'attenta ricostruzione e gli effetti tanto dell'attività di liquidazione quanto della continuazione dell'attività di impresa nel corso di questi ultimi sette anni, verificando appunto se sia intervenuto un aggravamento del dissesto.

In sintesi, è evidente – anche perché vi sono una debitoria interlacciata, un'unica procedura esecutiva, un'unica custodia, un unico affittuario - che si tratti non solo di un unico ed interconnesso dissesto di grande impatto economico e sociale, ma anche che la crisi sia risalente nel tempo e che si sia aggravata nel corso degli anni.

4.4 GRUPPO DI IMPRESE O PIANI CONNESSI

Nella stessa ottica il tribunale rappresenta che si deve verificare con attenzione se si tratti di un gruppo di imprese di fatto – del quale potrebbe farne parte anche l'affittuaria - o di piani interconnessi, con tutti i relativi effetti.

Del resto nell'ispezione si descrivono compensazioni tra la ricorrente e l'affittuaria e si precisa che i rapporti tra le ricorrenti e l'affittuaria sono stati regolati in modo da attribuire all'affittuaria gli utili

Al fine di stabilire se l'operazione preannunciata si sia tradotta in un ingiustificato vantaggio intenzionalmente procurato alla cooperativa ed in pregiudizio delle società in liquidazione occorrerebbe esaminare i bilanci della soc. Coop Grand Hotel oltre alle considerazioni che emergono direttamente dagli utili dichiarati dalla stessa.

Il contratto stipulato dal liquidatore e finalizzato alla salvaguardia del personale dipendente confluito nella cooperativa, nonché „ all'attuazione di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso alberghiero oltre che al rilancio delle attività ricettive della struttura”, doveva essere quindi stipulato nell'interesse delle società per la salvaguardia del patrimonio immobiliare e dell'avviamento dell'attività esercitata, mentre l'interesse della soc. Coop. Era la salvaguardia dei posti di lavoro e dei loro diritti, giammai un lucro derivante da un'attività imprenditoriale.

4.5 L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA ED IL VALORE DI LIQUIDAZIONE

Come noto, l'alternativa liquidatoria non si traduce nel nuovo codice della crisi in una cessazione dell'attività economica in primo luogo perché, in astratto, ai sensi dell'art. 211 CCII l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa ma soprattutto perché, in concreto nel presente caso, l'azienda è in affitto.

Tanto si rappresenta perché il debitore ex art 87 CCII lettera c deve depositare un piano contenente anche *il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale.*

Come si osserva in dottrina ed in giurisprudenza il valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di liquidazione giudiziale: 1) è un elemento essenziale del piano ex art. 87, c. 1, lett.c ; 2) costituisce il parametro di base per verificare che il soddisfacimento dei creditori non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, 3) delimita, nel concordato in continuità aziendale, il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo; 4) offre al singolo creditore il diritto individuale di sindacare un potenziale pregiudizio del proprio credito, mediante l'opposizione all'omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale.

Mancando una definizione codicistica, tenuto conto dei primi contributi, appare opportuno precisare che, per quanto già detto e di seguito meglio approfondito, non si può certamente accedere ad una valutazione atomistica in tutti i casi in cui l'azienda sia attiva; pertanto, nel valore di liquidazione deve essere compreso anche il risultato netto (patrimonio dinamico) di un possibile esercizio provvisorio.

Tuttavia, qualora come in questo caso vi siano anche beni non aziendali il conteggio deve necessariamente distinguere gli uni dagli altri.

Inoltre, qualora come in questo caso, sia agevole individuare una prosecuzione dell'attività aziendale dopo la messa in liquidazione della società va incluso il valore delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Conseguentemente il piano dovrà essere integrato esaminando tutte le azioni proponibili: ad esempio andranno esaminate con attenzione le operazioni contabili di compensazione tra l'affittuaria e le debentrici.

Tanto premesso con riferimento all'azienda, in questo caso attiva, si deve valutarla come azienda in esercizio provvisorio/in affitto anche ai fini del calcolo del valore di liquidazione giudiziale perché quasi certamente in caso di apertura di questa procedura il contratto di affitto proseguirà.

poiché costituisce una evenienza scarsamente ricorrente nella prassi e non può, pertanto, divenire criterio di applicazione generale [36] .

4.6 COMPLETEZZA DEL PIANO E VERIDICITÀ E BUONA FEDE

Tanto premesso si deve osservare che nella perizia di stima si legge un dato non valorizzato nel piano:

- Per completezza espositiva, va qui in ultimo evidenziato che, dalle visure ipocatastali pure allegate alla presente relazione, risulta la trascrizione presso la Conservatori dei RR.II di Salerno ai nn. 13983/1743 del 12.05.2017 a carico della Zaghoul s.r.l. in liquidazione e della ECSA s.r.l. in liquidazione ed in favore del socio LUPO' GIOVANNI *Codice fiscale LPU GNN 47A12 F839 P*, di una domanda giudiziale rep. N. 11908 del 13.04.2017 di risoluzione del contratto promossa da Lupò Giovanni innanzi al Tribunale di Napoli Sezione specializzata delle imprese ed intesa ad ottenere l'accoglimento, per quel che qui interessa, delle seguenti conclusioni: 1) *accerti e dichiarati la mancata realizzazione del progetto ex lege 488/1992 n. 022139/1999 e, per l'effetto dell'art. 1 e dell'art. 8 della indicata scrittura del 17.4.2000, e con sentenza in luogo di contratto, trasferisca nuovamente all'attore Ing. Giovanni Lupò, in piena proprietà, i seguenti terreni identificati nel N.C.T. di Salerno, Comune di Capaccio, Comune di C-paccio foglio 30 p.lle nn. 33, 108, 1034, 1038, 1053, 921, 1235, 1236, 923 sub 11, nonché foglio 30, p.lle 990 (ex 917), 1036 (ex 27, parte), 1040 (ex 917), 1042 (ex 919), dichiarando inoltre che per tale trasferimento nulla de-ve l'attore alla Zaghoul s.r.l. in liquidazione per quanto innanzi precisato; 2) con sentenza in luogo di contratto, preliminarmente dichiarata la nullità, e/o l'annullamento, e/o la risoluzione, e/o l'inefficacia della scrittura privata autenticata dal Notaio Claudia Petraglia di Battipaglia in data 27.5.2004, rep. 11332, trascritta l'11.6.2004 ai nn.19055/25005 presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Territoriale di Salerno, con cui veniva costituito il diritto di superficie in favore della ECSA, ritrasferisca all'attore, in piena proprietà, i terreni ceduti con il rogito D'Alessio su cui la Zaghoul s.r.l. in liquidazione ha costituito il diritto di superficie in favore della ECSA ed in particolare le particelle 981 (ex 46) – 982 (ex 46) – 1032 (ex 113) – 234 e dichiarati inoltre che per tale trasferimento nulla deve l'attore alla Zaghoul s.r.l. in liquidazione ed alla Ecsa s.r.l. per quanto esposto.*

Nella stessa ottica si invita il debitore, in applicazione del canone immanente nelle procedure concorsuali della buona fede, ad una rappresentazione veritiera delle scritture contabili anche esponendo (se del caso criticamente) le già richiamate osservazioni rese nelle relazioni ispettive depositate dal Dott Santangelo nel procedimento giudiziario n. 1539/2023 quale CTU nominato dal Tribunale delle Impese di Napoli.

Sul punto appare opportuno osservare che parte debitrice ben conosce tale relazione che è stata acquisita e depositata in via di urgenza invece dal Commissario Giudiziale il quale riferirà in merito nel prescritto parere.

In particolare il ricorrente e le parti dovranno soffermarsi sulla congruità del canone di affitto di € 8.000,00 annui perché nella relazione ispettiva giudiziale si accerta un significativo lucro della cooperativa

Si riporta un brano della relazione ispettiva.

La cooperativa ha dichiarato i seguenti ricavi ed utili, risultanti dai bilanci pubblicati alla Cciao. Dati più recenti non sono disponibili perchè non pubblicati al Registro delle Imprese e quindi inaccessibili al sottoscritto.

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
RICAVI	842.331,00	470.512,00	767.776,00
UTILE LORDO	234.309,00	171.358,00	432.222,00
UTILE NETTO	196.161,00	164.060,00	377.231,00
CAPITALE SOCIALE	50.200,00	55.000,00	53.000,00
PATRIMONIO NETTO	629.646,00	747.576,00	1.117.884,00
ATTIVO TOTALE	1.027.123,00	1.340.700,00	2.514.123,00



Verbale di ispezione giudiziaria Ruolo V.G. 1539/2023 G. R. Dott.ssa Viviana Criscuolo Trib. Imprese Napoli

ATTIVO CIRCOLANTE	629.521,00	797.891,00	1.028.955,00
DEBITI	394.803,00	586.853,00	196.464,00

Con delibera del 25/07/2017...

In altre parole, **il valore della continuazione potrebbe essere ben superiore di quello proposto dal ricorrente**, ma sul punto allo stato il tribunale non ha ancora gli elementi utili per determinarlo.

Non solo: secondo tale ispezione giudiziale (laddove scrive: *che l'asta relativa all'immobile esecutato, il cui prezzo è altamente svantaggioso rispetto al valore reale del bene, risulta ripetutamente deserta anche a causa dell'incertezza dello stato dei luoghi relativamente ai terreni antistanti al complesso alberghiero; che i predetti terreni antistanti all'albergo da terreni agricoli hanno subito un plusvalore economico in quanto asserviti al complesso turistico e pertanto dedicati allo stesso*) il valore dei beni è superiore al valore dell'ultimo prezzo a base d'asta di circa 4.000.000,00 mentre, come vedremo di seguito, secondo parte debitrice i beni vanno ceduti all'assuntore ad un prezzo inferiore al valore dell'ultimo prezzo a base d'asta.

4.7 DELL'AFFITTO E DELL'ASSUNTORE

Ulteriore annotazione del tutto critica inerisce - proprio per quanto detto con riferimento alla congruità del canone e per quanto emerge dalla documentazione (con particolare riguardo alle perizie) depositata dal C.G. e che saranno attentamente vagliati dalle parti - il contratto di affitto stipulato con la GRAND HOTEL PAESTUM SOCIETA' COOPERATIVA.

Pare doveroso chiedere di provare di provare se l'affittuario abbia una propria capacità patrimoniale perchè nel piano tale società non solo manterrà il ruolo di conduttore ma assumerà il ruolo di detentrica di tutte le quote della società assuntrice "LA TERRA DEI MITI S.R.L."

Pare quindi doveroso chiedere soprattutto di provare (anche alla luce della relazione ispettiva giudiziaria laddove si sofferma sui giroconti tra le debtrici e l'affittuaria proprietaria del 100% delle quote dell'assuntore) se l'affittuario sia una società terza rispetto all'imprenditore in crisi perchè l'eventuale accertamento di rapporti giuridici od economici tra da una parte le ricorrenti ed i loro soci e dall'altra le società terze affittuarie ed assuntrici potrebbe determinare il mutamento della qualifica del genere di concordato.

Del resto dalla lettura del richiamato elaborato ispettivo, allo stato soltanto prodromica alla realizzazione di un sereno contraddittorio tra le parti, sembra emergere un **gruppo di fatto** tra le ricorrenti e l'affittuaria che il CTU nominato dal Tribunale delle imprese lascia intravedere sullo sfondo laddove precisa di avere operato senza poter esaminare le scritture contabili dell'affittuaria.

Tanto è accaduto di nuovo in questi fascicoli, determinando **l'inattendibilità parziale dell'attestazione**.

4.8 IL VALORE DEI BENI: DUE VALUTAZIONI DEL RICORRENTE ED IL GIUDIZIO ISPETTIVO

Senza infingimenti il Tribunale precisa di non comprendere il valore negativo attribuito al complesso immobiliare detenuto dalle ricorrenti in quanto avente ben differente valutazione in sede esecutiva. Infatti la perizia dell'Ing. Paolo Girardi depositata in atti col piano rappresenta una valore degli asset immobiliari di € -379.667,61 (valore negativo); testualmente si legge *Il valore complessivo dei beni in proprietà Zaghoul S.R.L. con sede in Capaccio Paestum (Sa) ammonta a: - 766.633,80€ + 17 250,00€ + 80 063,60€ + 289 652,59€ = - 379.667,61€.*

Ferma la richiesta al C.G. di approfondire il tema, certamente il valore di circa € 22.000.000,00 attribuito in sede di stima non è agevolmente conseguibile anche perché oggi all'ultima gara il valore minimo era di € 3.100.000,00.

Tuttavia, per condividere la valutazione negativa del perito del convenuto in liquidazione giudiziale e ricorrente in C.P., non basta il riferimento alle difficoltà nelle vendite in sede esecutiva ed il riferimento ai costi di demolizione delle opere abusive.

Di tanto si è reso conto persino l'attestatore il quale propone la seguente rettifica
La tabella riepilogativa deve e può essere così rielaborata:

SITUAZIONE IMMOBILIARE			Valore		
Rif.	IMMOBILI SOCIETA'	Dritti proprietà	Valore lordo	Costi ripristino	Valore netto
1	C.F., Capaccio Paestum via Laura, Piano T, Fol. 30 P.lla 1054 sub 1, Cat D1; Piano T, Fol. 30 P.lla 1054 sub 2, Cat D1	100%	-	-	-
2	C.F., Capaccio Paestum via Laura, Piano S1, T, J, 2, Fol. 30 P.lla 993 sub 23, Cat D2	100%	1.970.551,58	2.016.961,70	-46.410,12
3	C.F., Capaccio Paestum via Laura, Piano S2, S1, T, Fol. 30 P.lla 993 sub 24, Cat D2	100%	-	-	-
4	C.F., Capaccio Paestum via Laura, Piano T, Fol. 30 P.lla 923 sub 7, Cat A3, Piano T, P.lla 923 sub 11, Cat F1	100%	17.250,00	-	17.250,00
5	C.F., Capaccio Paestum via Laura, Piano T, Fol. 30 P.lla 1187 sub 1, Cat A3; Piano T, P.lla 1188 sub 1, Cat A3, Piano T, P.lla 1188 sub 2, Cat C/2	100%	80.063,60	-	80.063,60
6	C.T., Capaccio Paestum, Fol. 30 P.lla 234, semin.; P.lla 981, semin.; P.lla 982, semin.; P.lla 1032, frutteto	100%	289.652,59	-	289.652,59
TOTALE			2.357.517,77	2.016.961,70	340.556,07

Tali discrasie, soprattutto alla luce del giudizio già citato dell'ispettore nominato dal Tribunale delle Imprese di Napoli, portano a chiedersi se il valore dei beni non sia sottostimato.

4.9 BENI IMMOBILI, AZIENDALI E NON AZIENDALI

Come già accennato non tutti i beni delle società ricorrenti sono aziendali il che incide e non poco in ordine alle previsioni del piano.

Infatti si stagliano tre lotti:

- LOTTO 1 complesso alberghiero "Grand Hotel Paestum ex tenuta Lupò"; (**oggetto di esecuzione**)
- LOTTO 2 terreno prospiciente il mare (**oggetto di esecuzione**)
- LOTTO 3 terreni non oggetto di esecuzione

5 TEMI APERTI

Il tribunale, svolta tale completa ricostruzione, ha segnalato nel decreto di concessione del termine per integrare il piano e la proposta gli elementi che il debitore avrebbe dovuto approfondire.

5.1 PROPOSTA GENERICA

La proposta allo stato si deve ritenere generica e con limitata attestazione il che impone ai sensi dell'art. 47 CCII di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e per produrre nuovi documenti nonché di fissare prudenzialmente fin da adesso l'udienza per sentire il debitore ed i creditori ricorrenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione.

5.2 INDETERMINATEZZA NELL'ASSUNZIONE

Infatti, trattasi di concordato con continuità aziendale mediante l'intervento di terzi nel processo di risanamento il che pone, come si osserva in dottrina ed in giurisprudenza, una serie di interrogativi di carattere concettuale e pratico in cui si stagliano, primi tra tutti, il tema della solvibilità e della terzietà della società che si assume il ruolo di assuntore.

In questo caso l'attestatore afferma la fattibilità del piano senza fornire notizie economiche in merito alla cooperativa che oggi conduce il complesso aziendale e che dovrebbe finanziare l'assuntore, di cui è titolare dell'intero patrimonio aziendale.

In altre parole, l'assoluta genericità del piano apre a due scenari.

Il primo è quello della verifica delle modalità con le quali la cooperativa conduttore e la sua controllata/assuntore acquisiscono contributi finanziari per realizzare la proposta.

Il secondo concerne invece la valutazione da parte dell'attestatore della fattibilità futura del piano concordatario, della verosimiglianza dei risultati attesi dall'attività d'impresa, al fine di comprovare che, effettivamente, tale prosecuzione sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, essendo cioè l'ipotesi prospettata migliore (o quantomeno pari a) ogni altra ipotesi, ivi compresa quella liquidatoria.

5.3 INATTENDIBILITÀ DELL'ATTESTAZIONE

Seppure con i limiti espositivi di un decreto interlocutorio, il Tribunale ha posto in luce le lacune e le contraddittorietà delle relazioni attestativa, sicchè si è concesso il termine anche per il loro rideposito non essendo possibile riscontrare differenti valutazioni sul valore degli immobili.

5.4 PREZZO DI CESSIONE

Del resto, si ammette che in estrema sintesi l'azienda sarebbe ceduta ad una società terza ad un prezzo di poco superiore al suo valore come stimato dal ricorrente.

- per la Ecsa S.R.L. IN LIQUIDAZIONE le somme aggiuntive rispetto al valore di liquidazione sono pari ad euro 163.509, di cui Risorse esterne euro 110.000 e Plusvalore da continuità aziendale euro 53.509;
- che per la ZAGHLOUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE si precisa che Le somme aggiuntive rispetto al valore di liquidazione sono pari ad euro 264.139, di cui Risorse esterne euro 110.000 e Plusvalore da continuità aziendale euro 154.139;

Il conteggio della continuità aziendale su 5 anni di affitto di azienda sarebbe di € 500.000,00 ma con ogni probabilità è stato compiuto a tre anni per € 300,00.

Il tribunale demanda al parere del commissario giudiziale l'approfondimento sul tema della stima dei tre generi di beni sottolineando la necessità di acquisire ogni altra stima già effettuata, se del caso anche nelle procedure esecutive immobiliari, al fine di giungere ad una valutazione precisa del complesso aziendale,

5.5 RICHIESTE DI PRECISAZIONE

Nel decreto di concessione del termine il tribunale ha chiesto ad ognuna delle due società debitorici:

1. il deposito della propria proposta definitiva, senza alternative o subordinate o riserve, su foglio staccato rispetto ai piani ed ai ricorsi, con esatta indicazione: delle classi; delle utilità attribuite ai singoli debitori; dei tempi di soddisfazione; delle modalità e dei tempi di trasferimento dei beni all'assuntore;

2. la formalizzazione degli impegni, anche di continuità aziendale, assunti dall'affittuaria e dall'assuntore, i quali dovranno se del caso depositare atti con data certa e firma autenticata o digitale ed assunti con le prescritte forme societarie;
3. di precisare se in caso di approvazione della proposta di una sola società l'altra decada, se si tratti di due proposte distinte o di proposte collegate o di una proposta unica di un gruppo di fatto;
4. di nuove e non contraddittorie attestazioni;
5. di procedere ad una rappresentazione completa delle vicende societarie;
6. di precisare il valore dei tre gruppi di beni societari distinti come beni aziendali, come terreni non aziendali ma limitrofi all'azienda e terreni non aziendali in litoranea;
7. di calcolare quale sia il valore della continuità fino al momento del riparto;
8. di precisare se il valore della continuità fino al momento del riparto unito al valore dell'azienda sia prevalente rispetto al valore degli altri beni ceduti all'assuntore
9. di procedere anche ad un attento esame delle liti attive e passive pendenti, con particolare riguardo alla domanda giudiziale rep. N. 11908 del 13.04.2017 (trascritta presso la Conservatori dei RR.II di Salerno ai nn. 13983/1743 del 12.05.2017 a carico della Zaghoul s.r.l. in liquidazione e della ECSA s.r.l. in liquidazione ed in favore del socio LUPO' GIOVANNI *Codice fiscale* LPU GNN 47A12 F839 P di risoluzione del contratto promossa da Lupò Giovanni innanzi al Tribunale di Napoli Sezione specializzata delle imprese;
10. di procedere ad una rappresentazione veritiera delle scritture contabili anche esponendo (se del caso criticamente) le osservazioni rese nella relazione ispettiva depositata il 20.11.23 dal Dott Santangelo nel procedimento giudiziario n. 1539/2023 quale CTU nominato dal Tribunale delle Impese di Napoli;
11. di procedere ad un esame dei temi interconnessi ed emergenti anche dall'esame della perizia resa avanti dal tribunale delle imprese di Napoli: 1) dell'inattendibilità delle scritture contabili; 2) dell'aggravamento del dissesto; 3) della sussistenza di operazioni in frode; 4) della ricostruzione dei rapporti contabili tra procedura esecutiva, società debitrice e la cooperativa affittuaria; 5) delle azioni che potrebbero essere proposte nella liquidazione giudiziale;
12. di procedere, previa esatta ricostruzione dei rapporti contabili pregressi, i temi della terzietà dell'assuntore e dell'affittuaria, anche quale controllante dell'assuntore, della relativa solidità patrimoniale e della formazione del loro patrimonio;
13. di procedere all'esatta determinazione del valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale.
14. Di determinare il valore dei beni non aziendali;
15. Di esaminare il tema dell'eventuale applicazione della disciplina del gruppo di imprese;
16. Di esaminare il tema dell'applicabilità, trattandosi di offerta predeterminata, dell'applicabilità dell'art 91 CCII e delle forme di competitività.

6 IL PARERE NEGATIVO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Il Commissario giudiziale espone le ragioni per le quali la contabilità delle due società è inattendibile e per le quali la società affittuaria e la società assuntrice debbono ritenersi controllate dalle due società debtrici.

Inoltre, il C.G. rappresenta che le due società debtrici hanno maturato nei confronti della custodia giudiziaria una debitoria di € 440.000,00

Inoltre, il C.G. rappresenta che si legge negli atti che la cooperativa affittuaria è formata dagli ex dipendenti delle due società ma a ben vedere il numero di soci dichiarato nel 2022 era di 4.

Inoltre, il C.G. osserva che il fabbisogno concordatario proviene per quasi il 60% dalla dismissione dall'attivo patrimoniale

Infine, con riferimento all'assuntore il C.G. rileva che alla data del 02.07.2024 la società non ha ancora depositato il bilancio al 31.12.2023 e che non è patrimonializzata avendo esposto nel conto economico al 31.12.2022: ricavi € 0; utile € 123,00 ed avendo invece nell'; anno 2021; ricavi € 5.700,00; utile € 459,00.

In sintesi secondo il C.G.l'assuntore è una società del tutto inattiva che non genera alcuna risorsa e non può garantire il pagamento di quanto promesso.

Il C.G. osserva che quindi sia la posizione dell'assuntore che del terzo non sono state regolarmente attestate.

7 UDIENZA DEL 23.07.24 ED ISTANZE,

In occasione dell'udienza del 23 luglio 2024 è emerso il mancato deposito dell' integrazione attestata, il deposito della rinuncia al ricorso per C.P. e la formulazione dell'istanza di dichiarare improcedibile il ricorso per l.g. per consentire il deposito di una nuova proposta alternativa..

I creditori ed il P.M hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità della proposta di C.P.l'apertura della liquidazione giudiziale

8 CONCLUSIONI

8.1 NON OMOLOGA ED INAMMISSIBILITÀ

Ai sensi del quarto comma dell'art. 47 CCCII il tribunale, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, deve formalmente accertare la mancanza delle condizioni per omologare la proposta di concordato preventivo.

8.2 RIGETTO ISTANZA RESA DAL DEBITORE ALL'UDIENZA DEL 23.07.24

Ai sensi del c. 10 dell'art. 40 la debitrice non può limitarsi a chiedere di dichiarare improcedibile il ricorso per liquidazione giudiziale del creditore ma deve depositare una formale domanda di accesso alla liquidazione giudiziale.

Orbene in questo caso tutto ciò è accaduto perché prima della prima udienza il debitore ha depositato la domanda ex artt 40 c.10 e 44 CCII; ha ottenuto la concessione del termine; ha depositato il piano; ha infine rinunciato al ricorso per concordato preventivo.

Ora vale la regola sempre posta nel comma 10 dell'art. 44 CCII ove si legge che successivamente alla prima udienza la domanda di ammissione ad uno strumento alternativo non può essere proposta sino alla conclusione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.

8.3 ALLARME

Va ora osservato che il Tribunale non può limitarsi a prendere atto delle conclusioni rese dal proponente di mera revoca del ricorso perché esse pervengono al termine di una defatigante procedura, caratterizzata dal deposito appena 15 giorni or sono di una proposta attestata di concordato preventivo con assuntore; **le condizioni giuridiche ed economiche sottostanti alla richiesta sono, infatti, immutate e destano, a questo punto, allarme.**

La mera improcedibilità per rinuncia al ricorso poteva essere dichiarata prima del deposito del ricorso ex artt. 47 e 48 CCII non dopo il deposito di una proposta, corredata da relazioni attestative, non dopo l'emissione del decreto interlocutorio di concessione del termine.

9 DICHIARAZIONE DI APERTURA PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

9.1 DOCUMENTI ACQUISITI DI UFFICIO

Dalla disamina dei documenti acquisiti di ufficio emerge una debitoria erariale non ingente ma la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare, meglio di seguito esaminata.

9.2 PROVA DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E CREDITO DEL RICORRENTE

Il ricorrente prova la propria legittimazione ad agire esponendo di essere creditore della resistente per una ingente debitoria di natura bancaria.

Del resto come già detto nel piano attestato di C.P. di Ecsa s.r.l.in liquidazione si legge:

21)	4.114.969	4) Debiti	Ipoteca	BANCHE	Ipotecari
CREDITO		verso			
RI		banche			
IPOTECA					
RI O					
PIGNORA					
TIZI					

Del resto, come già detto, nel piano attestato di C.P. di Zaghoul s.r.l. in liquidazione. si legge:

21)	6.384.780	4) Debiti	Ipoteca	BANCHE	Ipotecari
CREDITO		verso			
RI		banche			
IPOTECA					
RI O					
PIGNORA					
TIZI					

Quindi si deve ritenere che il credito non sia contestato.

9.3 DEI CRITERI DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

I criteri di individuazione dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione generale, ieri procedura fallimentare ed oggi liquidazione giudiziale, sono quasi immutati (se non per l'elisione del riferimento all'importo lordo dei ricavi).

In particolare è confermato il sistema di ripartizione dell'onere della prova perché il ricorrente ha l'onere di provare: 1) di essere creditore del debitore-fallendo; 2) la qualità, in capo al debitore-fallendo, di imprenditore commerciale; 3) la qualità "ultrattiva" di imprenditore commerciale del debitore-fallendo, cioè del fatto che questi, pur "cancellato" da oltre un anno dal registro delle imprese, risulti aver "di fatto" continuato ad esercitare la propria attività commerciale (art. 10, II co., l. fall.); 4) lo stato d'insolvenza (id est, uno stato di illiquidità non transeunte, ma irreversibile) del debitore-fallendo; 5) l'ammontare di debiti scaduti e non pagati superiori a € 30.000,00.

Emerge anche che il resistente deve provare: 1) il mancato superamento dei parametri dimensionali;; 2) il non essere più imprenditore commerciale, per essersi cancellato da oltre un anno dal registro delle imprese; 3) la natura transitoria del suo stato di illiquidità.

In questo caso sono sussistenti, per le ragioni di seguito evidenziate, tutti i presupposti in quanto è provato che trattasi di imprenditore in liquidazione non minore ed insolvente.

9.4 PROVA DELL'INSOLVENZA IN SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

In generale va, infatti, rammentato che il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati; va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda.

Va poi osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva; b) il licenziamento dei dipendenti; c) l'abbandono della sede sociale; d) l'irreperibilità e la latitanza

dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti; f) l'entità degli inadempimenti; g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti; h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi; i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni; l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse; m) la cessione dei beni strumentali; n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale; o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale; p) -la diminuzione fraudolenta dell'attivo.

Va poi rilevato che la società resistente è stata posta in liquidazione sicchè, non rivolgendosi più la stessa al mercato, l'accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta nell'accertamento esclusivamente della circostanza se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori sociali.

Infatti, se la società è stata posta in liquidazione, non è più in attività, non si propone più di restare sul mercato: pertanto l'impresa non deve disporre della liquidità necessaria per soddisfare le obbligazioni contratte ma deve soltanto avere un patrimonio idoneo al soddisfacimento eguale ed integrale di tutti i creditori sociali.

Questa incontrovertita interpretazione giurisprudenziale è puntualmente esposta nella giurisprudenza della Suprema Corte ove si precisa che va escluso lo stato d'insolvenza, rispetto a società in liquidazione, qualora risulti una prevalenza dell'attivo, anche illiquido, sul passivo perché non proponendosi di restare sul mercato ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte., era comunque superiore al passivo.

In questo caso è agevole il riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è dapprima manifestata attraverso gli inadempimenti nei confronti dei ricorrenti; gli insoluti erariali; il protrarsi nel tempo di tali inadempimenti e l'entità dei crediti del ricorrente. Ora tale insolvenza si concreta nell'accertamento che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori sociali.

Vi sono in atti, infatti, i sopra riportati conteggi matematici del ricorrente, non contrastati dai resistenti, dai quali emerge uno sbilancio per ognuna delle società di ben oltre due milioni di euro.

Vi sono in atti le perizie attestate, non revocate dal debitore ed allegate alle proposte di c.p. che denotano uno sbilancio di importo ben superiore ad oltre due milioni di euro.

Vi sono i primi riscontri del C.G. che denotano un ingente sbilancio.

Del resto, il tema dell'entità dello sbilancio è stato posto alle resistenti con il decreto interlocutorio e non è stato oggetto di neppure una riga.

9.5 AGGRAVAMENTO DEL DISSESTO

Emerge il progressivo aggravamento del dissesto, quantomeno dal momento della messa in liquidazione volontaria della società all'odierna dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

9.6 AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFITTO DI AZIENDA

Emerge anche il tema della prosecuzione dell'attività di impresa che dovrà essere realizzato con l'unica forma possibile allo stato che è la prosecuzione dell'affitto di azienda, onde preservare la continuità aziendale, fino all'espletamento di procedure competitive e ciò nonostante i rilevati critici sopra esposti.

9.7 VERIFICA TELEMATICA SCRITTA DELLO STATO PASSIVO

Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.

10 DISPOSITIVO

Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,

P.Q.M.

- (1) **RIGETTA L'ISTANZA DI PARTE DEBITRICE DI DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO DEL CREDITORE PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE** e la connessa richiesta di termine per il deposito di domanda per il deposito di un secondo strumento di risoluzione della crisi;
- (2) **ACCERTA**, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, la mancanza delle condizioni per l'omologa del concordato preventivo;
- (3) **DICHIARA IMPROCEDIBILE** la proposta di concordato preventivo per mancanza delle condizioni per l'omologa;
- (4) **DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE** di ZAGHLOUL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Capaccio (SA), Frazione Paestum, Via Laura 201, codice fiscale n. 03554640650, partita I.V.A. 03554640650, R.E.A. numero SA-304127 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Scorza del foro di Salerno
- (5) **NOMINA** il dr. Giorgio Jachia Giudice Delegato per la procedura;
- (6) **NOMINA** curatore il dott. Fabio Amendola già commissario giudiziale, con studio in Salerno il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;
- (7) **INVITA** il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
- (8) **PRECISA** ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
- (9) **DISPONE** ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
- (10) **ORDINA** al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- (11) **DISPONE** che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
- (12) **DISPONE**: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi; d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
- (13) **FISSA** ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del **13.11.24 ore 10.00** per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato **nella forma dell'udienza telematica scritta**;
- (14) **ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI**, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per

l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;

- (15) AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
- (16) PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
- (17) **DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA SCRITTA** di verifica dello stato passivo:
- il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
 - che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
 - che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
 - che il curatore deposita sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;
 - che il Curatore deposita sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
 - che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
 - che il curatore deposita sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
 - che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 608, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia ;
- (18) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
- (19) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c. • 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice; 7) alle banche dati degli enti previdenziali;
- (20) AUTORIZZA il curatore ad accedere: 1) al cassetto fiscale; 2) al cassetto previdenziale; 3) alle banche dati dell'anagrafe tributaria; 4) all'archivio dei rapporti finanziari; 5) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro; 6) al pubblico registro automobilistico;
- (21) AUTORIZZA il curatore a trasmettere via pec alla Procura della Repubblica una richiesta di
- (22) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore; b) ai ricorrenti; c) al pubblico ministero; d) al curatore,
- (23) **DISPONE inoltre, oltre che la rituale comunicazione al P.M. della sentenza, anche la sua**

formale trasmissione emergendo notizie di reato;

- (24) autorizza la prosecuzione dell'affitto di azienda fino all'espletamento di procedure competitive;
- (25) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo;
- In Salerno il 23/07/2024

*Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia*